



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 32 del 24-04-2017**

**REGISTRO GENERALE numero 32**

***COPIA***

**Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI EVENTI - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN VALLO DI NERA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 23, PART. N. A, INTESTATA CATASTALMENTE ALLA PARROCCHIA DEI S.S. MICHELE, GIOVANNI E SEBASIANO**

## IL SINDACO

### **PREMESSO CHE:**

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 *“Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”* individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

**DATO ATTO** che le fortissime scosse di terremoto in atto, interessanti l’intero territorio comunale, con evidente riverbero sulle strutture peraltro già interessate dagli eventi del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e successive, impongono, a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, tra l’altro, la interdizione dell’accesso alle chiese che presentano evidenti danni tali da rappresentare un concreto pericolo per la pubblica incolumità;

**RILEVATO** che esiste il pericolo di un eventuale coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero verificarsi a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016;

**VISTO** l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l’articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016 con la quale è stato esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

**VISTA** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/02/2017 con la quale è stato ulteriormente esteso l'effetto dello stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria;

**VISTA** la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016: conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

**CONSIDERATO** che è in corso una campagna di sopralluoghi al fine di verificare le condizioni di agibilità degli immobili;

**DATO ATTO** che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota pervenuta al protocollo comunale in data 16.12.2016 n. 4022 a firma del funzionario di zona Arch. Vanessa Squadroni, vistata dal Soprintendente Dott.ssa Marica Mercalli, evidenziava una serie di criticità alla struttura della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, che di seguito si riportano:

- *Mura urbane che si attestano alla base della torre campanaria: la parte alta presenta una estesa lesione verticale con rischio di crollo di materiale lapideo. Lo scrivente Ufficio ritiene opportuno prevedere un intervento di restauro tramite cuci-scuci in grado di ripristinare la continuità dell'apparato murario;*
- *Torre campanaria – pilone sinistro lato vicolo: nell'immediato si ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza delle pietre che rischiano di disconnettersi dal resto della struttura e di riversarsi su strada;*
- *Interno di Santa Maria: la quarta capriata – con numerazione progressiva che parte dalla zona absidale – presenta l'appoggio sfilato, la capriata deve essere puntellata. E' inoltre presente una lesione verticale lato interno tra il portale principale ed il rosone. L'ingresso della chiesa deve essere centinato.*

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 63 del 20.12.2016, con la quale veniva dichiarata l'inaccessibilità della Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, catastalmente intestata alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;

**RICHIAMATA** la successiva scheda A-DC n. 003 redatta in data 23.12.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Ing. Lacava Giuseppe, Funz. Berti G., Ing. Pagnini Luisa, Ing. Bianchini Nicoletta, relativa alla Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, il cui esito risulta “Inagibile”, con l'indicazione dei provvedimenti da adottare, in particolare:

“-Mettere in sicurezza l'arco della cella campanaria”

“-Puntellare architrave di ingresso al chiostro e di ingresso principale alla chiesa”

“-Verifica degli affreschi in chiesa e in sagrestia con probabili distacchi”

**RITENUTO** necessario, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l'incolumità pubblica, interdire l'accesso per i visitatori, gestori e persona alcuna, all'immobile denominato Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, distinta catastalmente al foglio 23, part. A, catastalmente intestata alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano

**VISTO** l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

### **DICHIARA**

**L'INAGIBILITA'** dell'immobile denominato Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, distinta catastalmente al foglio 23, part. A, categoria E/7, catastalmente intestata alla Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano, sulla scorta della scheda modello A-DC n. 003, relativa alla Chiesa di Santa Maria in Vallo di Nera, redatta in data 23.12.2016 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali – Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali Ing. Lacava Giuseppe, Funz. Berti G., Ing. Pagnini Luisa, Ing. Bianchini Nicoletta, dalla quale emerge **il giudizio: “INAGIBILE”**, e nella quale vengono indicati i provvedimenti da adottare, in particolare:

*“-Mettere in sicurezza l'arco della cella campanaria”*

*“-Puntellare architrave di ingresso al chiostro e di ingresso principale alla chiesa”*

*“-Verifica degli affreschi in chiesa e in sagrestia con probabili distacchi”*

### **ORDINA**

Di non accedere e di non consentire l'accesso e l'utilizzo dell'edificio dichiarato inaccessibile ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dello stesso con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

### **DISPONE**

La revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 63 del 20.12.2016;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al SOUR della Regione Umbria;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- al COR della Regione Umbria;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

La presente Ordinanza viene notificata:

- Al parroco Don Roberto Crisogianni della Parrocchia dei S.S. Michele, Giovanni e Sebastiano;
- All'Arcidiocesi Spoleto Norcia, con sede in Spoleto (PG), Via Aurelio Saffi n. 13;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, entro 60 giorni

**COMUNE DI VALLO DI NERA**

dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì ventiquattro aprile duemiladiciassette.

**IL SINDACO**

***F.to BENEDETTI AGNESE***

---

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 24-04-2017